

Art. 9.4 - Difesa alle zone d'acqua

Il P.R.G. individua in cartografia in scala 1:2.000 - tav. 1 - e 1:10.000 - tav. 2 - i laghi, i fiumi, i torrenti e i canali con apposita grafia.

Le fasce di rispetto alle zone d'acqua di cui al precedente comma si estendono comunque, salvo valori maggiori topograficamente definiti, per una fascia di profondità minima, misurata secondo i criteri esposti all'art. 29 della L.R. 56/77, pari a:

- mt 15 dal ciglio superiore, risultante da rilievo aggiornato alla data del progetto di intervento, dei fiumi, torrenti e canali;
- mt 200 per i laghi naturali e artificiali;
- mt 5 dall'asse dell'alveo dei rivi non individuati in cartografia.

In tali fasce di rispetto non sono ammesse nuove costruzioni, e gli interventi ammissibili sull'esistente si limitano alla manutenzione, restauro e risanamento conservativo, previa verifica geologica sui rischi esistenti e potenziali e la loro eventuale rimozione.

Opere pubbliche saranno consentite previa formazione di un Piano Esecutivo di intervento pubblico.

